

V Avviso per la selezione dei Contratti di filiera

## Indice

1.	DEFINIZIONI .....	3
2.	PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
3.	SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI.....	5
4.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
5.	INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI.....	8
6.	AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI .....	10
7.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI.....	13
8	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE .....	15
9	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI.....	16
10	PROPOSTA DEFINITIVA DI CONTRATTO DI FILIERA .....	21
11.	ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DEFINITIVA .....	24
12.	SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO DI FILIERA .....	25
13	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO .....	25
14	AVVIO, AVANZAMENTO E ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	25
15	EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.....	26
16	VARIAZIONI DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI .....	27
17	DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E ATTO AMMINISTRATIVO DI EROGAZIONE DEL SALDO .....	29
18	REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI .....	31
19	MONITORAGGIO, CONTROLLI E ISPEZIONI .....	33

**Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 673777 del 22 dicembre 2021.**

## 1. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) “Accordo di filiera”: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;
- b) “Attivi materiali”: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- c) “Attivi immateriali”: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- d) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione da sottoscrivere tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti;
- e) “Banca autorizzata”: la Banca finanziatrice indicata come tale dal Soggetto proponente in sede di ~~domanda per l'accesso al~~ **presentazione della proposta definitiva di** Contratto di Filiera e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera;  
**(periodo modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)**
- f) “CDP”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- g) “Commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l'esposizione di un Prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- h) “Contratto di filiera”: il contratto finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale, stipulato tra il Ministero e il Soggetto proponente, cui i Soggetti beneficiari diretti che hanno sottoscritto un Accordo di filiera hanno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- i) “Contratto di rete”: il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- j) “Contributo in conto capitale”: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero e/o dalle Regioni e Province autonome;
- k) “Convenzione”: il contratto tra il Ministero e CDP che regola i rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera e di distretto. Per i riferimenti alle determinazioni ivi contenute si rinvia alla consultazione del documento presente al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/>;
- l) “Decreto”: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0673777 del 22 dicembre 2021;
- m) “Decreto FRI”: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 8254 del 3 agosto 2016;
- n) “Filiera agroalimentare”: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- o) “Filiera agroenergetica”: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;
- p) “Finanziamento”: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
- q) “Finanziamento agevolato”: il Finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da

- CDP al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
- r) "Finanziamento bancario": il Finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
  - s) "FRI": il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  - t) "Giovane agricoltore": una persona di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
  - u) "Impresa": l'impresa come definita dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  - v) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  - w) "PMI": le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
  - x) "Prodotto agricolo": i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - y) "Progetto": l'insieme degli interventi proposti dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera;
  - z) "Programma": l'insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera;
  - aa) "Provvedimenti": i bandi emanati dal Ministero in attuazione del Decreto;
  - bb) "Settore agricolo": l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
  - cc) "Soggetto beneficiario": l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento;
  - dd) "Soggetto beneficiario indiretto": l'impresa firmataria dell'Accordo di Filiera che, pur usufruendo di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del Programma, non è un Soggetto beneficiario;
  - ee) "Regioni meno sviluppate": i territori localizzati nelle regioni ~~il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75 % rispetto alla media dell'UE a 27~~ meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27; (periodo eliminato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
  - ff) ~~"Regioni in transizione": i territori localizzati nelle regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è compreso tra il 75% e il 100% rispetto alla media dell'UE a 27;~~  
~~-(definizione eliminata dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)~~
  - gg) "Soggetti della filiera": le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
  - hh) "Soggetto gestore": il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti;
  - ii) "Soggetto proponente": il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza esclusiva nei confronti del Ministero medesimo dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal Programma, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni;
  - jj) "Soggetto Istruttore": la Banca autorizzata che svolge i compiti di cui all'art. 9 8, comma 2, del Decreto; (riferimento modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
  - kk) "Trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento subito da un Prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta un Prodotto agricolo o è trasformato in un prodotto non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

## 2. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Avviso si applica ai Contratti di filiera di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
2. Il Decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 2, della legge n. 289/2002, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi di intervento.
3. L'allegato A del Decreto fissa le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto ai sensi dell'art. 7 del D.M. stesso conformemente con la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 *final* del 6 gennaio 2016 relativa all'aiuto di Stato SA42821 – Contratti di filiera e di distretto – così come modificata con Decisione C(2020) 5920 *final* del 7 settembre 2020 per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo con l'articolo 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; rispettivamente con gli articoli 17, 19 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
4. Il Decreto FRI determina, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati.
5. Nel rispetto delle procedure e delle modalità fissate dal Decreto e dal Decreto FRI, il presente Avviso definisce l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei Programmi e/o dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai Contratti di filiera e i criteri di valutazione dei Programmi o Progetti. Definisce inoltre le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione delle spese.
6. Le agevolazioni sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale e/o del Finanziamento agevolato. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma del Contributo in conto capitale, previste dal Decreto, sono individuate a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al D.L. n. 59/2021. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma del Finanziamento agevolato sono individuate a valere sulle disponibilità del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 355 della legge 30.12.2004, n. 311. Le agevolazioni sono concesse, secondo una procedura valutativa sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal successivo articolo 9.
7. I singoli interventi proposti dai Soggetti beneficiari del Contratto di filiera devono essere conformi con la programmazione regionale.
8. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 in tema di investimenti sostenibili, gli interventi agevolati devono essere ecosostenibili, risultando, quindi, conformi al principio di non arrecare un danno significativo e perseguire gli obiettivi ambientali specificati dall'art. 9 del medesimo Regolamento comunitario;
9. Gli interventi sono realizzati in coerenza con il Piano Strategico della PAC 2023-27 per un sistema agricolo, alimentare forestale sostenibile e inclusivo, in particolare i Contratti di filiera sono attuati in sinergia con gli Obiettivi specifici 2 e 3 dell'Obiettivo Generale 1;
10. Le intensità massime di aiuto concedibile potranno essere oggetto di revisione a seguito di eventuali modifiche che interverranno nel quadro regolatorio e normativo, previo assenso da parte della Commissione europea e nel limite delle risorse disponibili.

## 3. SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI

1. I **Soggetti proponenti** del Contratto di filiera sono i seguenti:
  - a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
  - b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore

- agricolo e agroalimentare;
- c) gli enti pubblici;
  - d) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
  - e) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite, ~~tramite atto notarile o scrittura privata autenticata~~, all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; **(periodo eliminato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)**
  - f) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
2. I **Soggetti beneficiari** dei Contratti di filiera sono i seguenti:
- a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
  - b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
  - c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
  - d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ~~(per gli interventi di cui alla lettera f) del successivo comma 3)~~. **(periodo eliminato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)**
3. I Soggetti proponenti, di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto, sono i soli interlocutori del Ministero per il Contratto di filiera da loro presentato.

## 4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il **Contratto di filiera** deve interessare un ambito territoriale multiregionale. Il carattere di multiregionalità del contratto di filiera è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di due o più regioni o province autonome. L'importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non può superare l'85% del totale dei costi ammissibili del Contratto di filiera.
2. L'integrazione della filiera è garantita dalla presenza di un **Accordo di filiera**, sottoscritto digitalmente. L'Accordo di filiera, sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera, è prodotto dal Soggetto proponente e deve essere allegato alla domanda di accesso del Contratto di filiera, così come richiamato nella sezione 4 "Descrizione del Programma di interventi" dell'Allegato 2 al presente Avviso.
3. L'Accordo deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) indicazione del Soggetto proponente/capofila
  - b) indicazione dei Soggetti beneficiari diretti ed eventualmente di quelli indiretti e specificazione del ruolo di ognuno di essi all'interno della filiera;
  - c) indicazione del rapporto sussistente tra i soggetti stessi su base associativa e/o contrattuale;
  - d) durata dell'Accordo sottoscritto;
  - e) attività e obiettivi che si intendono conseguire e descrizione dei risultati attesi, attraverso appropriati indicatori, anche individuati dal Soggetto proponente, coerenti con gli obiettivi stessi del Programma;
  - f) mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai Soggetti beneficiari al Soggetto proponente;
  - g) impegno di ciascun partecipante all'Accordo a realizzare i singoli interventi ed a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte della concessione degli aiuti;
  - h) eventuali modalità operative in caso di subentro/integrazione dei Beneficiari indiretti;
  - i) indicazione dei segmenti della filiera oggetto del Programma di interventi (almeno pari a 2) di cui uno è la produzione primaria.

4. L'Accordo deve essere sottoscritto da almeno due beneficiari diretti del Contratto di filiera.
5. I Soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
  - a) essere regolarmente costituito ed iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ove tenuto alla relativa all'iscrizione;
  - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
  - c) non essere in stato di fallimento ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
  - d) non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste all'art. 67 dello stesso. L'esclusione all'erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda:
    - il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali;
    - i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo;
    - i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice;
    - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società;
  - e) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, né essere oggetto di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
  - f) non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di edilizia e urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  - g) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
  - h) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
  - i) di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99, ovvero analoga, se prescritta dal paese d'origine;
  - j) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'articolo 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014;
  - k) non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, del Consiglio del 13 luglio 2015;
  - l) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
  - m) che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del Soggetto beneficiario e che non sussistono, a carico dello stesso, imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;
  - n) di non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;

- o) di non avere ancora avviato, alla data di presentazione della presente domanda, il Progetto proposto.
6. I Soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali Soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata al momento della sottoscrizione del Contratto di filiera: l'efficacia del Contratto di filiera è condizionata al possesso da parte dei Soggetti beneficiari di una sede operativa in Italia. Resta fermo il possesso da parte di tali Soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti, previsti dal precedente punto, alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
  7. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 deve essere attestato mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo lo schema di cui all'Allegato 5 al presente Avviso.
  8. Ai Soggetti proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo per i Soggetti beneficiari laddove applicabili.
  9. Il Programma e i progetti presentati, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti
    - a) il Programma deve prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera;
    - b) il Programma deve prevedere un quadro degli interventi articolato nelle categorie di cui all'art. 5 comma 1 del presente Avviso e dell'Allegato A;
    - c) il Programma deve prevedere un piano delle spese coerente con le intensità massime di aiuto concedibile di cui all'Allegato A e con i limiti minimi e massimi del Programma e dei progetti di cui all'art. 5 comma 2 del presente Avviso.
    - d) in caso di partecipazione di grandi imprese, i Progetti che costituiscono il Programma devono contenere la descrizione dell'effetto di incentivazione, ossia della situazione in assenza di aiuti. A tal fine deve essere specificato quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternative fornita tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione tale scenario. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dall'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
    - e) in caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, i Progetti che costituiscono il Programma devono includere la dimostrazione che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovrà dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato, ad esempio, se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
  10. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve essere attestato mediante la compilazione degli Allegati n. 1, 2, 3 e 7 al presente Avviso.
  11. Le domande di agevolazione sono considerate ammissibili previa istruttoria delle condizioni di cui ai precedenti commi.

## 5. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie in relazione al Soggetto beneficiario:
  - a) per gli **investimenti in attivi materiali e attivi immateriali** nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui alla tabella 1A dell'Allegato A al Decreto, **le PMI e le grandi imprese**;
  - b) per gli **investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli** di cui alla tabella 2A dell'Allegato A al Decreto, **le PMI e le grandi imprese**;
  - c) per **gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)** di cui alla tabella 5A



- dell'Allegato A al Decreto, **solo le PMI**;
- d) per la **partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali** a favore dei prodotti agricoli di cui alla tabella 3A dell'Allegato A al Decreto, **le PMI e le grandi imprese**;
  - e) per l'**organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre** di cui alla tabella 3A dell'Allegato A al Decreto, **solo le PMI**;
  - f) per i **progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo** di cui alla tabella 4A dell'Allegato A al Decreto, **le PMI e le grandi imprese, gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza**;  
(parole eliminate dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
  - g) per la **partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili** effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla tabella 5A dell'Allegato A al Decreto, **solo le PMI**.
2. Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto per l'attuazione dei Contratti di filiera sono definite dall'allegato A del Decreto, riportato integralmente nell'Allegato 6 "Spese ammissibili" al presente Avviso.
  3. Sono ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera il cui **importo complessivo degli investimenti ammissibili sia compreso tra 4 e 50 milioni di euro. L'importo del Progetto per singolo Soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di 400.000 euro**. Per **investimenti effettuati da PMI** esclusivamente in tabella 1A dell'Allegato A al Decreto, l'importo del Progetto per Soggetto beneficiario è fissato a un **valore minimo della spesa ammissibile di 100.000 euro**. Il valore minimo dell'importo del Progetto deve essere rispettato fino al completamento degli interventi.
  4. Nel caso in cui il Soggetto beneficiario presenti un Progetto con interventi che superano i limiti minimi di cui al comma precedente, può proporre interventi a partire da 5.000 euro per gli aiuti previsti dalla tabella 3 A.
  5. Gli importi degli investimenti inseriti nei Progetti dovranno rispettare altresì le seguenti soglie:
    - a) in relazione agli investimenti di cui alla tabella 2A dell'allegato A al Decreto, gli aiuti individuali per i quali non vengano rispettate una delle soglie di seguito specificate:
      - i. costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro;
      - ii. equivalente sovvenzione lordo superiore a 12 milioni di euro;
    - b) in relazione agli investimenti di cui alla tabella 3A dell'allegato A al Decreto, 5 milioni di euro massimi per le campagne promozionali;
    - c) in relazione agli investimenti di cui alla tabella 4A dell'allegato A al Decreto, 7,5 milioni di euro;
    - d) in relazione agli investimenti di cui alla tabella 5A dell'allegato A al Decreto, 7,5 milioni di euro per la trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli, 2 milioni di euro per la partecipazione alle fiere **e 15 milioni di euro per la produzione di energia da fonti rinnovabili**.  
(periodo eliminato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
  6. Le spese generali previste nelle tabelle 1A, 2A e 4A dell'Allegato A al Decreto, connesse alla progettazione dell'intervento proposto e funzionali alla presentazione del Progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sono eleggibili dalla data di pubblicazione in G.U. ~~del presente Avviso, del Decreto~~. Le spese direttamente connesse all'attuazione del Progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda<sup>1</sup>.  
(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
  7. Gli interventi devono essere conformi alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il Progetto sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.
  8. Gli interventi devono riguardare i prodotti compresi nell'Allegato I TFUE. Per i prodotti agroalimentari non compresi nel suddetto Allegato I, sono ammessi aiuti in esenzione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014, di cui alla Tabella 5A, dell'allegato A al Decreto.
  9. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
  10. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
  11. Le spese relative all'acquisto di beni e servizi in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni

<sup>1</sup> In conformità con la definizione di avvio dei lavori di cui all'art. 2, punto 23 del regolamento (UE) n. 651/2014, le attività preparatorie sono da ritenersi eleggibili anche se effettuate in data antecedente alla presentazione della domanda.

per un controvalore in euro determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

12. Non sono ammesse spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria **qualora l'opzione di acquisto ovvero il riscatto non intervenga entro il termine previsto dal successivo art. 14, comma 2, del presente Avviso.**  
(periodo aggiunto dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
13. Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili. Non sono ammessi, pertanto, pagamenti regolati per contanti.
14. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Contratto di filiera, il Soggetto beneficiario può realizzare interventi con mezzi propri o con altre fonti di finanziamento.

## 6. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di **Contributo in conto capitale e/o di Finanziamento agevolato** secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 3 del Decreto e dall'art. 3 del Decreto FRI.
2. Le agevolazioni di cui al presente Avviso si intendono **concesse con la sottoscrizione del Contratto di filiera.**
3. Le agevolazioni possono essere richieste esclusivamente nella forma di Contributo in conto capitale o esclusivamente nella forma di Finanziamento, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario; è consentita altresì l'integrazione tra il Contributo in conto capitale e il Finanziamento. **Ai fini della concessione delle agevolazioni, i Soggetti beneficiari che richiedono il Finanziamento agevolato devono ottenere un Finanziamento bancario, almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo del Finanziamento,** concesso dalle Banche finanziatrici che abbiano sottoscritto lo specifico mandato con CDP sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione stipulata tra la stessa e il Ministero ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.  
(lemma aggiunto dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
4. La tabella che segue (Tabella 1) riporta, per tipologia di investimento e tipologia di Soggetto beneficiario, la **percentuale massima di Contributo in conto capitale richiedibile** rispetto all'importo totale dell'investimento, nel rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all'Allegato A al Decreto. ~~Le intensità massime sono aumentate nei casi e alle condizioni previste nel medesimo Allegato.~~ Le intensità massime di cui all'Allegato A e le percentuali di contributo in conto capitale di cui alla tabella che segue possono essere aumentate nei casi e alle condizioni previste nel medesimo Allegato, se adeguatamente comprovate all'atto della presentazione della domanda, fermo restando l'ammontare dei mezzi apportati dal Soggetto beneficiario di cui al successivo comma 8.  
(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)

Agevolazione massima per intervento		Contributo in Conto capitale	
<b>Tabella 1A dell'Allegato A – Investimenti nella produzione agricola primaria</b>			
Investimenti localizzati <del>nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE 27 in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</del>	Interventi con spesa ammissibile da euro 100.000a euro 5milioni	PMI	50%
		GRANDI IMPRESE	40%
	Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro	PMI	45%
		GRANDI IMPRESE	35%
Investimenti localizzati nelle		PMI	40%

Agevolazione massima per intervento			Contributo in Conto capitale
altre regioni	Interventi con spesa ammissibile da euro 100.000 a euro 5milioni	GRANDI IMPRESE	30%
	Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro	PMI GRANDI IMPRESE	35% 30%
<b>Tabella 2A dell'Allegato A – Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli</b>			
Investimenti localizzati <del>nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE -25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE -27 in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</del>	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5milioni	PMI	50%
		GRANDI IMPRESE	40%
	Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro	PMI	45%
		GRANDI IMPRESE	40%
Investimenti localizzati nelle altre regioni	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5milioni	PMI	40%
		GRANDI IMPRESE	30%
	Interventi con spesa ammissibile superiore a 5 milioni di euro	PMI	35%
		GRANDI IMPRESE	30%
<b>Tabella 3A dell'Allegato A – Partecipazione dei produttori ai regimi di qualità e misure promozionali<sup>2</sup></b>			
Investimenti localizzati <del>nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE -25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE -27 in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</del>	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5 milioni <sup>3</sup>	PMI	100%
		GRANDI IMPRESE	90%
		PMI	80%
Regimi di qualità per prodotti Investimenti localizzati nelle altre regioni		GRANDI IMPRESE	70%
<b>Tabella 4A dell'Allegato A – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo</b>			
Investimenti localizzati <del>nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato</del>	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 7,5 milioni	<del>PMI</del>	<del>100%</del>
		Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza <del>GRANDI</del>	100% <del>80%</del>

<sup>2</sup> Per gli investimenti di cui alla lettera d) della Tabella 3A dell'Allegato A la percentuale di contributo in conto capitale è pari al 50% e può arrivare all'80% in caso di attività promozionali nei paesi terzi.

<sup>3</sup> Come previsto al comma 4 dell'art. 5 del presente Avviso, nei casi in cui vengano superati tali importi minimi di cui al comma 3 dell'art. 5, il Soggetto beneficiario può proporre interventi a partire da 5.000 euro.

Agevolazione massima per intervento			Contributo in Conto capitale
<del>inferiore al 75% della media dell'UE - 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE - 27</del> in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia		<del>IMPRESE</del>	
Progetti proposti da <i>Soggetti beneficiari</i> la cui sede operativa è ubicata nelle altre regioni	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 7,5 milioni	<del>PMI</del>	90%
		<del>ORGANISMI DI RICERCA E DI DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA GRANDI IMPRESE</del>	100% <del>70%</del>
<b>Tabella 5A dell'Allegato A – Aiuti in esenzione</b>			
Articolo 17	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 7,5 milioni	Piccole imprese	20%
		Medie imprese	10%
Articolo 19 - <i>Soggetti beneficiari</i> la cui sede operativa è ubicata nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE - 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE - 27	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 2 milioni	PMI	50%
Articolo 19 – <i>Soggetti beneficiari</i> la cui sede operativa è ubicata nelle altre regioni		PMI	40%
Articolo 41 - <i>Soggetti beneficiari</i> la cui sede operativa è ubicata <del>nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE - 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE - 27</del> in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Interventi con spesa ammissibile da euro 400.000 a euro 5 milioni	PMI	45%
Articolo 41 - <i>Soggetti beneficiari</i> la cui sede operativa è ubicata nelle altre regioni		PMI	35%

(tabella modificata dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)

5. Le agevolazioni nella forma del **Finanziamento agevolato** cui deve essere associato un **Finanziamento bancario**, secondo principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'**articolo 6 del Decreto FRI**, sono concesse alle imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all'**articolo 5 del Decreto FRI** effettuate

dalle Banche finanziatrici. Al riguardo si precisa che:

- a. nell'ambito del Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 50%;
  - b. le garanzie individuate ed acquisite dalla Banca finanziatrice assistono le due componenti di Finanziamento (Finanziamento bancario e Finanziamento agevolato) in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi;
  - c. ai fini della concessione del Finanziamento è necessario che la Banca finanziatrice abbia svolto, con esito positivo, la valutazione del merito di credito del Soggetto beneficiario, per sé e per conto di CDP;
  - d. il Finanziamento agevolato è concesso a un **tasso di interesse dello 0,50%**;
  - e. **la durata del Finanziamento ha un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del Progetto** e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di Finanziamento.
6. **L'ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario non può superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto e le soglie previste dall'Allegato A al Decreto.**
7. L'importo dell'aiuto concesso nella forma di Finanziamento agevolato (equivalente sovvenzione lordo), corrisponde al valore attualizzato della differenza tra l'importo degli interessi al tasso di riferimento e l'importo degli interessi calcolati al tasso dello 0,5%, per tutta la durata del Finanziamento agevolato. Il tasso di riferimento è definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile alla data di concessione dell'aiuto, calcolato in base alla citata comunicazione della Commissione. Il margine da aggiungere al tasso base è calcolato in base al rating delle imprese interessate e alle garanzie offerte. ~~Per la determinazione del tasso di riferimento il Ministero predispone un sistema per il calcolo del rating dei Soggetti beneficiari basato su un insieme di indici di bilancio, da pubblicare nel sito internet del Ministero-~~ (periodo eliminato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
8. Per gli investimenti nelle aziende agricole connessi alla **produzione agricola primaria** (Tabella 1 A dell'Allegato A al Decreto) e per gli investimenti nel settore della **trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari** (Tabelle 2 A e 5 A dell'Allegato A al Decreto) **l'ammontare dei mezzi apportati dal Soggetto beneficiario non può essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili**; a tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il Finanziamento bancario.
9. Le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto possono disporre il cofinanziamento di specifiche iniziative dei Contratti di filiera nella forma di Contributo in conto capitale. L'eventuale cofinanziamento disposto dalle Regioni e Province autonome contribuisce al raggiungimento della soglia di intensità massima di aiuto ammissibile per tabella.
10. I Soggetti Beneficiari, che avranno fatto richiesta di agevolazione come integrazione tra il Contributo in conto capitale e il Finanziamento, in caso di esaurimento delle risorse disponibili nella forma del Contributo in conto capitale, possono beneficiare del solo Finanziamento agevolato e in caso di esaurimento delle risorse disponibili nella forma di Finanziamento agevolato possono beneficiare del solo Contributo in conto capitale.

## 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

1. La domanda di accesso alle agevolazioni, redatta sulla base dell'Allegato n. 1 al presente Avviso, sottoscritta digitalmente dal Soggetto proponente, corredata della documentazione indicata al successivo comma 2, è presentata al Ministero – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica **mediante piattaforma informatica web messa a disposizione dall'Amministrazione con le modalità ivi indicate.** (periodo aggiunto dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
2. Le domande di accesso potranno essere presentate entro **90 giorni calcolati a partire dal 25 luglio 2022 o, se successiva, dalla operatività della piattaforma informatica web messa a disposizione dall'Amministrazione. le ore 12 del 24 ottobre 2022.** Le domande presentate dopo l'ora e la data indicata non sono ritenute ricevibili. Alla

domanda (Allegato 1) deve essere allegata la seguente documentazione:

(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)

- a. **Programma del Contratto di filiera** di cui all'**Allegato n. 2**, sottoscritto dal Soggetto proponente e contenente gli elementi e le informazioni relativi all'intero Programma del Contratto di filiera e alla totalità dei Soggetti beneficiari in esso coinvolti. Il Programma deve evidenziare compiutamente e chiaramente:
  - i. i presupposti e gli obiettivi del Contratto di filiera;
  - ii. il Soggetto proponente e i Soggetti beneficiari realizzatori degli interventi;
  - iii. l'Accordo di filiera;
  - iv. gli investimenti e le spese ammissibili relative ai singoli interventi previsti;
  - v. il piano finanziario di copertura delle spese ammissibili e le relative previsioni finanziarie;
  - vi. attività e obiettivi che si intendono conseguire e descrizione dei risultati attesi, attraverso appropriati indicatori individuati dal Soggetto proponente, coerenti con gli obiettivi stessi del Programma nonché con quelli ambientali di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2020/852:
    - a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
    - b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
    - c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
    - d) la transizione verso un'economia circolare;
    - e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
    - f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- b. **scheda sintetica del Progetto**, predisposta da ciascun Soggetto beneficiario secondo lo schema di cui all'**Allegato n. 3**. Tale scheda deve contenere:
  - i. la descrizione del Progetto e delle principali linee di intervento;
  - ii. l'elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto;
  - iii. il piano dei flussi finanziari previsionali e le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti;
  - iv. l'individuazione degli interventi di cui agli articoli da 10 a 15 del Regolamento (UE) 2020/852 che contribuiscono alla valorizzazione dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 9;
  - v. in caso di partecipazione di grandi imprese, la compilazione dell'Allegato n. 7 recante la descrizione dell'effetto di incentivazione, ossia della situazione in assenza di aiuti, specificando quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternative, e allegando altresì documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dall'investimento sulla base di un piano aziendale *ex ante*;
  - vi. in caso di partecipazione di grandi imprese o soggetti a notifica individuale, la dimostrazione che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovrà dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato, ad esempio, se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
- c. **dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario relativa alla propria solidità economico-finanziaria (Allegato 8)**. ~~Nel caso in cui l'agevolazione richiesta preveda almeno una quota di finanziamento agevolato, l'attestazione resa dalla Banca finanziatrice e include la disponibilità della stessa a concedere un finanziamento bancario per la copertura finanziaria degli interventi previsti oggetto della richiesta di agevolazioni;~~  
(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
- d. **dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario**, predisposta secondo lo schema di cui all'**Allegato n. 4**, relativa alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il Progetto, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, affitto, da opzioni di acquisto, da concessioni demaniali, da atto formale di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree comunali attrezzate;

- e. **per ciascun intervento attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato**, iscritto ad albo professionale, con la quale dichiara che il suolo e gli immobili interessati dal Progetto sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e, nel caso in cui il Progetto preveda la realizzazione di interventi che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l'inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio ovvero che le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Inoltre, l'attestazione deve indicare, ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano, tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli interventi;
- f. **atto costitutivo e statuto**, ove esistenti, relativi a ciascun Soggetto beneficiario;
- g. **visura camerale**, relativa a ciascun Soggetto beneficiario, ove tenuto all'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- h. per le reti d'impresa, **copia del contratto di rete**;
- i. ~~eventuale dichiarazione del Soggetto proponente di individuazione della Banca autorizzata.~~

(comma eliminato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)

La domanda, redatta sulla base dell'Allegato 1 al presente Avviso e sottoscritta digitalmente dal Soggetto proponente, deve essere inviata esclusivamente secondo le modalità illustrate nel manuale utente pubblicato sul sito del Ministero.

- 3. La domanda presentata con modalità diverse non è considerata **ricevibile**. ~~Per la determinazione della data e dell'orario di presentazione della domanda fa fede l'orario di ricevimento della PEC al server del Ministero.~~

(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)

## 8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni è effettuata dal Ministero, con l'eventuale supporto di un Gruppo di lavoro istituito *ad hoc* ed è avviata alla scadenza del termine di presentazione delle stesse, come indicato al precedente articolo 7, comma 2.
2. Il Ministero, con l'eventuale supporto del Gruppo di lavoro, accerta la ricevibilità delle domande, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 7, pena l'esclusione.
3. Il Ministero, con l'eventuale supporto del Gruppo di lavoro, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni, accerta la completezza e la regolarità della domanda stessa.
4. Il Ministero richiede al Soggetto proponente o ai Soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto proponente, la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al Soggetto proponente o ai Soggetti Beneficiari, per il tramite del Soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione.
5. Il Ministero, con l'eventuale supporto del Gruppo di lavoro, procede a verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 4 del presente Avviso.
6. La domanda di accesso alle agevolazioni sarà considerata inammissibile in caso di insussistenza in capo al Soggetto proponente di una delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 4 del presente Avviso.
7. La domanda di accesso alle agevolazioni sarà considerata parzialmente inammissibile in caso di insussistenza in capo ai Soggetti beneficiari di una delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 4 del presente Avviso.
8. Il Ministero provvede a comunicare al Soggetto proponente i motivi che ostano alla ammissibilità totale o parziale della domanda nei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
9. Il Ministero può, altresì, chiedere al Soggetto proponente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
10. Il Ministero provvede a trasmettere la domanda di accesso alle agevolazioni alle regioni o alle province autonome dove sono localizzati i Progetti, al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale e l'eventuale disponibilità al cofinanziamento, nella forma

di Contributo in conto capitale, indicando l'ammontare massimo e le fonti di copertura. Nel caso in cui le regioni o le province autonome non trasmettano entro il termine di 30 giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere di coerenza con la programmazione regionale, quest'ultimo si considera come accolto. In caso di parere negativo, il Ministero provvede a comunicare al Soggetto proponente i motivi che ostano all'ammissibilità totale o parziale della stessa, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni

11. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Ministero provvede a comunicare al Soggetto proponente l'ammissibilità totale o parziale della domanda di accesso.
12. Per il computo dei termini di cui ai punti precedenti non si considera il mese di agosto.

## 9. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI

1. La **valutazione del Programma e dei Progetti** è effettuata da una Commissione, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso, sulla base di un sistema di punteggi attribuito a ciascun dei seguenti ambiti di valutazione:
  - i) Qualità dell'Accordo di Filiera e del Programma di investimenti: punteggio minimo 10
  - ii) Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati: punteggio minimo 10;
  - iii) Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma: punteggio minimo 5;

Ambito di valutazione		Punteggio massimo	Punteggio minimo
1	Qualità dell'Accordo di Filiera e del Programma di investimenti	57	10
2	Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati	27	10
3	Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma	16	5
<b>Totale</b>		<b>100</b>	<b>25</b>

2. Per l'ambito di valutazione 1) il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a finanziamento del Programma; per gli ambiti di valutazione 2), 3), il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a finanziamento del singolo Progetto del Soggetto beneficiario.
3. La soglia di punteggio complessiva che determina l'ammissibilità della proposta di Contratto di filiera è pari a 25/100. Tale soglia corrisponde alla somma del punteggio ottenuto per l'ambito di valutazione 1) e del punteggio medio ottenuto dai Soggetti Beneficiari titolari dei Progetti costituenti il Programma per gli ambiti di valutazione 2), 3).
4. Nei seguenti prospetti sono riportati, per ciascun ambito di valutazione, i criteri e i parametri di valutazione, la scala di valutazione per l'attribuzione del punteggio e il punteggio massimo per ciascun parametro.

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri		Punteggio max
1. Qualità dell'Accordo di Filiera e del Programma	Qualità del partenariato	Incidenza delle aziende di produzione primaria nell'ambito dell'Accordo di filiera	Rp < 30%	1
			30% < Rp < 50%	3



Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri		Punteggio max
			Rp>50%	6
		Numero dei segmenti della filiera coinvolti nell'Accordo di Filiera	N <=2	1
			N>2	5
	Qualità degli impegni dell'Accordo di Filiera e del Contratto di Filiera	Durata complessiva degli impegni sottoscritti	D <= 5 anni dalla conclusione degli investimenti	1
			5 < D <= 7 anni dalla conclusione degli investimenti	3
			> 7 anni dalla conclusione degli investimenti	6
		Numero di Beneficiari diretti (rispetto ai firmatari dell'Accordo di filiera)	<= 50% sul totale dei partecipanti	1
			>50% sul totale dei partecipanti	5
		Impatto % della crescita occupazionale prevista	Rp<=1%	1
			1%<Rp<=3%	3
			Rp>3%	6
		Qualità del Programma di interventi	Impatto del Programma sul mercato di riferimento	minimo
	medio			3

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri		Punteggio max		
		Capacità del Programma di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della filiera	alto	6		
			minimo	1		
			medio	3		
			alto	6		
		Numero di segmenti della filiera che realizzano investimenti	N<=2	1		
			N>2	5		
		Numero di obiettivi ambientali <sup>4</sup> perseguiti nell'ambito del Programma	N < =2	1		
			2<N<=4	3		
			N>4	6		
		Impianto finanziario del Programma	% Finanziamento agevolato sul quadro finanziario complessivo del Programma	Fa =5 %	1	
				5 %< Fa < = 10 %	3	
				Fa > 10 %	6	
		<b>Punteggio massimo</b>				<b>57</b>
		<b>Punteggio minimo per l'ammissibilità</b>				<b>10</b>

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri		Punteggio max
2. Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati	Coerenza dei Progetti con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari	OBIETTIVO PRIMARIO Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) destinate agli investimenti di cui agli artt. da 10 a 15* del Reg. (UE) 2020/852, rispetto all'importo	Rf = 10 %	10
			10% < Rf < = 15%	12

<sup>4</sup> Tra gli obiettivi di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 lettere da a) a f).

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri		Punteggio max
		complessivo del Progetto	Rf > 15 %	15
		PRIMO OBIETTIVO SECONDARIO Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui agli artt. da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852, rispetto all'importo complessivo del Progetto	Rf > 5%	5
		SECONDO OBIETTIVO SECONDARIO Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui agli artt. da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852, rispetto all'importo complessivo del Progetto	Rf > 5%	4
		TERZO OBIETTIVO SECONDARIO Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui agli artt. da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852, rispetto all'importo complessivo del Progetto	Rf > 5%	3
<b>Punteggio massimo</b>				<b>27</b>
<b>Punteggio minimo per l'ammissibilità</b>				<b>10</b>

La "Coerenza dei Progetti con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari" stima, attraverso il calcolo del Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf), il contributo economico che viene allocato sugli interventi

che, sulla base degli articoli da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852, sono coerenti con il relativo obiettivo.

Il Reg. (UE) 2020/852, infatti, indica all'art. 9 i sei obiettivi ambientali e, per ognuno ai successivi artt. da 10 a 15, elenca le tipologie di interventi che perseguono il singolo obiettivo.

Il Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) deve essere calcolato prendendo in considerazione l'importo degli investimenti che perseguono ogni singolo obiettivo ambientale come di seguito elencati, rispetto alla dotazione complessiva del Progetto di investimento:

- “Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici”, art. 10, comma 1, lett. da a) ad i), del Reg. (UE) 2020/852;
- “Contributo sostanziale all’adattamento cambiamenti climatici”, art. 11, comma 1, lett. a) e b), del Reg. (UE) 2020/852
- “Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine”, art. 12, comma 1, lett. da a) a e), del Reg. (UE) 2020/852
- “Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare”, art. 13, comma 1, lett. da a) ad l), del Reg. (UE) 2020/852
- “Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento”, art. 14, comma 1 lett. da a) a e), del Reg. (UE) 2020/852
- “Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi”, art. 15, comma 1. lett. da a) a e), del Reg. (UE) 2020/852

$$Rf = \frac{\text{risorse per la realizzazione degli interventi di cui agli artt.10–15 del Reg.(UE)2020/852}}{\text{Risorse complessive del Progetto}}$$

Per il computo delle “risorse per la realizzazione degli interventi di cui agli artt.10-15 del Reg. (UE)2020/852” sono presi in considerazione esclusivamente gli importi direttamente connessi al perseguimento dell’obiettivo ambientale.

L’OBIETTIVO PRIMARIO è l’obiettivo ambientale, tra quelli indicati all’art. 9 del Reg. (UE) 2020/852, nell’ambito del quale il Beneficiario prevede di investire l’importo maggiore, attraverso la realizzazione degli interventi elencati al corrispondente artt. da 10 a 15. Il punteggio, in questo caso è assegnato sulla base delle diverse percentuali del Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) riportate in tabella.

Gli OBIETTIVI SECONDARI sono gli obiettivi ambientali, tra quelli indicati all’art. 9 del Reg. (UE) 2020/852, nell’ambito del quale il Beneficiario prevede di investire rispettivamente il secondo, terzo e quarto importo più alto, attraverso la realizzazione degli interventi elencati ai corrispondenti artt. da 10 a 15. Il punteggio, in questo caso è assegnato al superamento della percentuale minima indicata in tabella.

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Parametri	Punteggio max	
3. Requisiti specifici posseduti dai <i>Soggetti beneficiari</i>	Adeguatezza e coerenza dei requisiti specifici posseduti dal <i>Soggetto beneficiario</i> (rispetto alla specifica attività prevista dal <i>Programma</i> )	Coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai <i>Soggetti beneficiari</i> dall’Accordo di filiera	minimo	3
			medio	4
			alto	5
		Adesione da parte del <i>Soggetto beneficiario</i> ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione del prodotto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificazione biologica,</li> <li>• Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)</li> <li>• Etichettatura volontaria (Indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi del Reg. (UE) 1924/2006)</li> </ul>	5	

		Per gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, il possesso da parte del Soggetto di una delle certificazioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del d.lgs 50/2016.	
		Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un ulteriore sistema di certificazione volontaria coerente con le finalità del presente avviso	2
		Possesso da parte del Soggetto beneficiario della certificazione ambientale EMAS (Reg. CE n. 1221/2009) o ISO 14001 o ISO 22005	4
<b>Punteggio massimo</b>			<b>16</b>
<b>Punteggio minimo per l'ammissibilità</b>			<b>5</b>

5. Terminata la valutazione, si procede alla pubblicazione della graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti in relazione ai criteri e ai parametri di valutazione. Entro 10 giorni dalla comunicazione, i Soggetti proponenti possono presentare richiesta motivata di riesame della propria posizione in graduatoria, tramite PEC, all'indirizzo [contrattifiliera2022@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:contrattifiliera2022@pec.politicheagricole.gov.it). La richiesta di riesame non consente l'integrazione, la modificazione o la precisazione della domanda di accesso alle agevolazioni e può riguardare esclusivamente errori materiali connessi all'attribuzione del punteggio. Il Ministero dà comunicazione della graduatoria alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti, indicando le spese ammesse e le agevolazioni massime spettanti a ciascun Soggetto beneficiario.
6. In caso di parità di punteggio, ~~prevale l'ordine di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni~~ **prevale la domanda di partecipazione che avrà ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito di valutazione 2 "Idoneità dei progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati".** In caso di ulteriore parità prevale la domanda di partecipazione che avrà ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito di valutazione 1 "Qualità dell'Accordo di filiera e del Programma di investimento". Le risorse finanziarie disponibili sono assegnate sulla base della graduatoria di cui al comma 5, con possibilità di concedere all'ultimo Programma in posizione utile un contributo residuale, ripartito in misura percentuale tra i Soggetti beneficiari, a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili previste dagli interventi. Nel caso in cui il Soggetto proponente, per conto dei Soggetti beneficiari, rifiuti il finanziamento parziale si procede con lo scorrimento della graduatoria e con il finanziamento della domanda successiva.  
(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
7. Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.
8. Tutti i criteri di cui al presente paragrafo sono verificati sia in sede di valutazione sia in sede di realizzazione del Programma e dei Progetti.

## 10. PROPOSTA DEFINITIVA DI CONTRATTO DI FILIERA

1. **Il Soggetto proponente, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione di cui al precedente articolo 9, comma 5, invia la proposta definitiva** al Ministero ~~e al Soggetto istruttore~~ **e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate.**  
(parole eliminate dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
2. ~~Il Soggetto istruttore, entro 60 giorni dalla presentazione della proposta definitiva di cui al comma 1, provvede a~~

~~redigere la relazione istruttoria della proposta definitiva che attesta la corrispondenza a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione e la completezza della documentazione ivi dichiarata. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni al Soggetto proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Soggetto istruttore. La proposta definitiva è corredata dalla Relazione istruttoria del Soggetto istruttore che attesta la corrispondenza a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione e la completezza della documentazione ivi dichiarata. Il Soggetto Proponente è tenuto ad inviare la documentazione della proposta definitiva al Soggetto istruttore, dandone comunicazione al Ministero, entro 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al primo comma al fine di consentire al Soggetto istruttore di redigere la relazione istruttoria.”~~

~~(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)~~

3. ~~Il Soggetto istruttore, nei termini indicati al comma 1, provvede ad inviare al Ministero relazione istruttoria della proposta definitiva. In caso di ragioni debitamente motivate, il Soggetto proponente può chiedere al massimo due proroghe, per un numero complessivo non superiore a 60 giorni, del termine di cui al comma 1, trascorso il quale la documentazione prevista non è più ricevibile ed il Programma è escluso~~

~~(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)~~

4. ~~In caso di ragioni debitamente motivate, il Soggetto proponente può chiedere al massimo due proroghe, per un numero complessivo non superiore a 60 giorni, del termine di cui al precedente punto, trascorso il quale la documentazione prevista non è più ricevibile ed il Soggetto proponente è escluso.~~ La proroga deve essere richiesta prima del termine ultimo di presentazione del Programma.

~~(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)~~

5. La Proposta definitiva deve essere inviata al Ministero – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, inviando una PEC a [contrattifiliera2022@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:contrattifiliera2022@pec.politicheagricole.gov.it) contenente uno o più link, disponibili per almeno 7 giorni, da cui l’Amministrazione potrà scaricare digitalmente la documentazione. Tale link potrà essere generato da piattaforme di invio file (ad es. *WeTransfer*, *transfernow* o simili) o rimandare al server del Soggetto proponente. Dovrà essere utilizzato da parte del Soggetto proponente l’indirizzo/i PEC indicato nella Domanda (Allegato 1) ovvero quello utilizzato per la trasmissione della Domanda stessa. I documenti di tipo testuale dovranno pervenire firmati a mano in formato pdf o digitalmente con estensione p7m o pdf. Oltre a tale file dovrà procedersi all’invio dei file sorgente (Word, Excel e simili). Gli elaborati grafici (eventuali mappe, cartografie, immagini, ecc.) dovranno pervenire in formato pdf e solo per casi debitamente motivati, potranno essere trasmessi, previa richiesta all’indirizzo PEC [contrattifiliera2022@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:contrattifiliera2022@pec.politicheagricole.gov.it) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA, entro e non oltre lo stesso termine stabilito per la presentazione della proposta definitiva.

6. La proposta definitiva **deve corrispondere a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione, ad eccezione dell’ammontare delle agevolazioni che, in sede di Proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all’importo indicato nel Programma approvato.** In nessun caso, l’ammontare delle agevolazioni di cui al Contratto di filiera può essere superiore a quello indicato nella graduatoria di cui al precedente articolo 9, comma 5. In nessun caso la proposta definitiva può comportare modifiche che incidano sui criteri sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi di cui al precedente articolo 9.

7. La proposta definitiva del Contratto di filiera, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- Soggetto proponente e Soggetti beneficiari;
- Progetti previsti;
- Piano finanziario di copertura del Programma, con indicazione dell’ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni finanziarie.

8. Le informazioni di cui al comma precedente e la relativa documentazione dovrà essere organizzata in unico file zip contenente una cartella denominata col nome del Contratto di filiera.

9. **La documentazione della proposta definitiva, organizzata all’interno della cartella di cui al punto 4 di cui al comma precedente, oltre alla relazione di cui al comma 2, dovrà contenere due sotto cartelle:**

~~(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)~~

- cartella “Soggetto proponente”, contenente la documentazione di cui all’art. 7, comma 2, lett. a) del presente

Avviso, incluso il piano finanziario del Programma, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni finanziarie, e dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e il cronogramma di realizzazione degli interventi, nota trasmissione proposta definitiva debitamente sottoscritta, altro;

- b) cartella "Soggetti beneficiari", al cui interno vanno inserite cartelle nominate per regione (localizzazione intervento) che contengano a loro volta le cartelle relative a ciascuno dei Soggetti beneficiari del Programma, nominate in base alla denominazione/cognome del Soggetto beneficiario.

Le cartelle relative a ciascun Soggetto beneficiario contengono la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, lett. b) del presente Avviso, nonché la seguente documentazione:

- i. scheda sintetica relativa al Progetto definitivo comprendente:
  - copia degli atti e/o contratti, registrati e, ove previsto, trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Progetto e copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento;
  - dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli interventi;
  - per le opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ecc.), relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici, corredati da disegni e planimetrie redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi di riferimento adottati a livello di singola regione e provincia autonoma oppure, nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, sulla base dei prezzi contrattuali, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo regionale/provinciale di riferimento; **qualora i prezzi regionali o provinciali non siano aggiornati, devono essere presentati almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per la realizzazione di opere fino a 60 mila euro. Nel caso di opere con importi superiori a 60 mila euro, devono essere presentati almeno cinque preventivi. (periodo aggiunto dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)**
  - preventivi-offerta per macchinari, impianti e attrezzature e componenti edili non a misura o non comprese nelle voci del prezzo di riferimento utilizzato a livello regionale/provinciale (es. strutture prefabbricate ed infissi). Devono essere presentati almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, con la scelta di quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici. Nel caso di beni altamente specializzati o di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto dell'agevolazione, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa;
  - certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente o, nelle more del rilascio, copia dell'avvenuta richiesta;
  - dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato attestante che non sussistono impedimenti di alcun tipo alla realizzazione delle opere e degli interventi progettuali e che gli interventi sono conformi alla normativa ambientale e con le buone condizioni agronomiche e ambientali; per gli interventi in tabella 1A e 2A dell'Allegato A al Decreto, la dichiarazione dovrà attestare la conformità degli interventi con la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela ambientale e con le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e con i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati.
  - per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, il Progetto deve comprendere la relativa autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
  - copia del certificato di agibilità per immobili già esistenti, solo per interventi relativi a opere edili e impianti;
  - per gli interventi immateriali, relazione descrittiva degli interventi da realizzare corredata da tre offerte di preventivo in concorrenza, contenenti, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione del Progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Nel caso in cui non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, deve essere presentata la dichiarazione di un esperto qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell'agevolazione.
- ii. dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario.

- iii. in caso di richiesta dell'agevolazione nella forma di Finanziamento agevolato, la delibera di concessione del Finanziamento bancario, con la specifica delle garanzie offerte, rilasciata dalla Banca finanziatrice del Soggetto beneficiario, a seguito di positiva attestazione del merito di credito, riferita esplicitamente al Progetto oggetto della domanda di agevolazione e adottata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto. La relazione della Banca autorizzata dovrà dimostrare la totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario di cui al punto ii.
10. Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.

## 11. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DEFINITIVA

1. Il Ministero effettua l'attività istruttoria, avvalendosi ~~se del caso~~ della relazione del Soggetto istruttore entro 60 giorni dalla presentazione della proposta definitiva.  
(inciso eliminato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
2. Il Ministero può chiedere sia al Soggetto istruttore che al Soggetto proponente, in qualsiasi momento, di presentare chiarimenti e/o documenti in merito alla documentazione prodotta, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura; in tali casi il termine di cui al comma 1 è sospeso. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
3. Le carenze di qualsiasi elemento della proposta definitiva e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della stessa possono essere sanate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini della sanatoria il Ministero assegna al Soggetto proponente un congruo termine - non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate - perché sia resa, integrata o regolarizzata la proposta presentata. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione del Soggetto proponente.
4. Nel caso in cui sia stata richiesta l'agevolazione sotto forma di Finanziamento agevolato, il Ministero procede a verificare la conformità delle attestazioni della Banca finanziatrice con quanto prescritto dalla Convenzione. Entro il termine di cui al precedente comma 1, il Soggetto proponente deve inviare al Ministero, per ciascun Soggetto beneficiario, la conferma delle delibere di concessione del Finanziamento bancario rilasciate dalle Banche finanziatrici.  
Il Ministero, sulla base relazione della Banca autorizzata e del rating del Soggetto beneficiario, calcola l'equivalente sovvenzione lordo del Finanziamento agevolato, con la procedura indicata al comma 7 dell'art. 6 e determina le agevolazioni definitive, nel rispetto dei massimali previsti per ciascuna tipologia di intervento nell'Allegato A al Decreto.  
Nel caso in cui sia stata richiesta l'agevolazione esclusivamente sotto forma di Contributo in conto capitale, il Ministero procede a verificare la conformità della documentazione di cui all'articolo 10, comma 7 del presente Avviso. Il Ministero determina l'importo definitivo dell'aiuto sulla base della documentazione allegata alla proposta definitiva, nel rispetto dei massimali previsti per ciascuna tipologia di intervento nell'Allegato A al Decreto.
5. Per le proposte definitive per le quali l'attività istruttoria dei Progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la proposta definitiva di Contratto di filiera e trasmette le risultanze entro 10 giorni lavorativi ai Soggetti proponenti, alle regioni/province autonome interessate, al Soggetto istruttore, se del caso, alle Banche finanziatrici, specificando, per ciascuno dei Progetti, l'ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni.
6. Il Ministero comunica al Soggetto proponente, alle regioni/province autonome interessate, al Soggetto istruttore e, se del caso, alle Banche finanziatrici, le motivazioni per le quali l'istruttoria si conclude con un esito negativo, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
7. Nel caso in cui sia stata richiesta l'agevolazione sotto forma di Finanziamento agevolato, entro il medesimo termine di cui al precedente comma 5, il Ministero trasmette le risultanze dell'istruttoria e copia delle delibere di Finanziamento bancario a CDP che provvede a deliberare il Finanziamento agevolato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, trasmettendo al Ministero la relativa delibera di finanziamento.
8. Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.



## 12. SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO DI FILIERA

1. Il Ministero acquisisce, se del caso, le delibere di Finanziamento agevolato di cui all'articolo 11, comma 4 e trasmette al Soggetto proponente lo schema di Contratto di filiera, redatto sulla base dello schema di contratto pubblicato sul sito internet del Ministero ( Allegato 9), predisposto in relazione allo specifico Contratto di filiera, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione che non può superare, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il termine di 10 giorni dalla trasmissione della proposta definitiva di Contratto di filiera al Soggetto Proponente. Nel caso in cui il Soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, il Ministero stesso provvede a comunicare al Soggetto proponente, al Soggetto istruttore, a CDP e alle regioni o province autonome interessate la decadenza della decisione di approvazione del Programma **di cui all'articolo 9, comma 5 dell'Avviso. (periodo aggiunto dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)**
2. L'efficacia del Contratto di filiera è condizionata al possesso da parte dei Soggetti beneficiari di una sede operativa in Italia.
3. L'efficacia del Contratto di filiera è, inoltre, condizionata alla effettiva esibizione al Ministero, entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Progetti ammessi alle agevolazioni.
4. L'intervenuta efficacia del Contratto di filiera è comunicata dal Ministero al Soggetto proponente, al Soggetto istruttore e, eventualmente, alle Banche finanziatrici.
5. Fino alla stipula del contratto di Finanziamento sia la Banca autorizzata sia le Banche finanziatrici possono essere sostituite, fermo restando che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera. Nel caso di sostituzione della Banca finanziatrice, è necessaria una nuova valutazione del merito di credito e l'adozione di una nuova delibera di finanziamento da parte della Banca finanziatrice subentrante, nonché da parte di CDP in relazione al Finanziamento agevolato.
6. Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.

## 13. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

1. Entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 12, ~~comma 3~~ **comma 4**, la Banca finanziatrice provvede a stipulare con il Soggetto beneficiario il contratto di Finanziamento, nel rispetto della Convenzione tra il Ministero e CDP.  
**(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)**
2. Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.

## 14. AVVIO, AVANZAMENTO E ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. La data di avvio degli interventi da parte del Soggetto beneficiario è rappresentata dalla data del primo titolo di spesa ammissibile.
2. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni a partire dalla data di stipula del Contratto di filiera e comunque non oltre il II trimestre 2026.
3. Per lo stato di avanzamento degli interventi si tiene conto, indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa.
4. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, la data di ultimazione degli interventi è rappresentata dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
5. Il Soggetto beneficiario comunica al Ministero, per il tramite del Soggetto proponente la data di ultimazione degli interventi e la data di entrata in funzione degli impianti, considerato che da quest'ultima decorre il periodo di 5 anni di cui all'art. 15, ~~comma 1~~ **comma 2**, lettera b) del Decreto durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Tale data coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione.  
**(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)**

6. Il Soggetto beneficiario può chiedere, per il tramite del Soggetto proponente, una proroga per l'ultimazione degli interventi. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno 4 (quattro) mesi prima del termine previsto per il completamento degli interventi.
7. Il Ministero istruisce la richiesta di proroga del termine per l'ultimazione degli interventi di cui al punto precedente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. L'eventuale integrazione della documentazione richiesta dal Ministero deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa; quest'ultima sospende il termine dell'attività istruttoria.
8. Nel caso in cui il Soggetto beneficiario non richieda al Ministero alcuna proroga del termine di ultimazione degli investimenti ovvero se la richiesta non è autorizzata dal Ministero, le agevolazioni afferenti alle spese effettuate successivamente al termine di ultimazione degli interventi sono revocate. Pertanto, in caso di parziale realizzazione degli investimenti, la quota di agevolazione è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica dell'organicità e funzionalità degli interventi realizzati.

## 15. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'erogazione del **Contributo in conto capitale** avviene successivamente alla stipula del Contratto di filiera o, nel caso di richiesta di Finanziamento agevolato, dopo la stipula del contratto di Finanziamento di cui all'articolo 13. Le quote del Contributo in conto capitale e dell'eventuale Finanziamento sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.
2. I Soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Soggetto proponente, possono richiedere al Ministero una quota, **fino al 40% del solo Contributo in conto capitale, a titolo di anticipazione**, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
3. Il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo 4 (quattro) domande di erogazione (Allegato 10), **escluso** il saldo. Il Soggetto proponente può comunque richiedere l'erogazione di un numero di *tranche* inferiori a quattro.  
**(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)**
4. Ai fini dell'erogazione di ciascuna *tranche* di pagamento, i Soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero e al Soggetto istruttore la documentazione tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste dal presente Avviso.
5. Il Soggetto istruttore, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa, provvede ad istruire le richieste di erogazione. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni al Soggetto proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Soggetto istruttore.
6. Il Soggetto istruttore, nei termini indicati al comma 5, provvede ad inviare al Ministero una relazione di istruttoria che attesti la conformità della documentazione di spesa con le specifiche prescrizioni del Contratto di filiera, nonché le eventuali risultanze dell'istruttoria alla Banca finanziatrice, ove questa non coincida con la Banca autorizzata.
7. Il Ministero, ricevuta la relazione di istruttoria del Soggetto istruttore attestante la conformità delle spese sostenute con le specifiche prescrizioni contenute nel Contratto di filiera, effettua le attività istruttorie di propria competenza, compresa la verifica della relazione stessa. Compilate le attività istruttorie, il Ministero provvede a dare comunicazione delle risultanze al Soggetto istruttore, alle Banche finanziatrici e, nei casi di cofinanziamento regionale (nella forma di Contributo in conto capitale), alle regioni o province autonome.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, la Banca finanziatrice, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di Finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di Finanziamento agevolato, che viene erogata al Soggetto beneficiario unitamente alla corrispondente quota del Finanziamento bancario.
9. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Contributo in conto capitale al Soggetto proponente, per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione, al Soggetto istruttore e, ove previsto, alle Banche finanziatrici.
10. Il Soggetto proponente trasferisce ai Soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di erogazione la somma relativa alla richiesta da questi effettuata e, entro 30 giorni dalla ricezione del pagamento da parte del Ministero,

trasmette a quest'ultimo una distinta che attesti l'avvenuto trasferimento di risorse.

11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.

## 16. VARIAZIONI DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI

1. Sono considerate variazioni le modifiche apportate alla localizzazione territoriale e alla tipologia degli interventi, le modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le modifiche al piano di investimento approvato, nonché le modifiche alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, così come approvate in sede di concessione dell'aiuto. In nessun caso le variazioni possono comportare la riduzione del punteggio complessivo del Programma utile per la collocazione in graduatoria; le variazioni devono rispettare in ogni caso i punteggi minimi previsti per ciascun ambito di valutazione di cui all'art.9 del presente Avviso.
2. Le variazioni dei singoli interventi ammessi ~~e indicati nel Contratto di filiera sottoscritto~~, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera. In ogni caso, le variazioni non possono in nessun caso alterare gli obiettivi e la natura del Programma approvato.  
*(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)*
3. Le spese relative alle variazioni approvate dal Ministero, secondo la procedura di cui al comma 4, sono ammissibili se sostenute a partire dalla data presentazione della richiesta di variazione al Ministero.
4. Le variazioni del Progetto sono richieste dal Soggetto beneficiario per il tramite del Soggetto proponente e sono soggette all'approvazione del Ministero. In ogni caso, l'istruttoria della variazione tiene conto, a seconda della fattispecie della variazione, della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, nonché del rispetto del mantenimento dei punteggi di cui al comma 1 del presente articolo ed è espletata secondo la seguente procedura:
  - a. Il Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, presenta al Ministero e al Soggetto istruttore, una relazione descrittiva delle variazioni richieste, allegando alla stessa la necessaria documentazione tecnica e gli atti giustificativi. Per i casi applicabili, la relazione deve riportare, in modo dettagliato, l'indicazione della variazione delle spese connesse agli investimenti e delle tempistiche legate al nuovo cronoprogramma di progetto;
  - b. il Soggetto istruttore valuta la relazione di cui al punto precedente e la relativa documentazione allegata entro 30 giorni dal suo ricevimento; all'esito di tale valutazione, redige una relazione istruttoria della variazione in ordine, a seconda delle diverse fattispecie di variante, alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni e al rispetto del mantenimento dei punteggi di cui al comma 1 del presente articolo. La relazione istruttoria di variazione che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta viene trasmessa al Ministero. L'eventuale integrazione della documentazione richiesta dal Soggetto istruttore, deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; quest'ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell'attività istruttoria;
  - c. il Ministero, ricevuta la relazione tecnica rilasciata dal Soggetto istruttore, effettua l'attività istruttoria della richiesta di variante entro 30 giorni e, in caso di approvazione, ne comunica l'esito al Soggetto beneficiario, per il tramite del Proponente, al Soggetto istruttore e, se del caso, alla Banca finanziatrice e a CDP.
5. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne darà comunicazione motivata al Soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. La comunicazione è altresì trasmessa al Soggetto istruttore. Qualora le spese siano già state sostenute o siano sostenute successivamente alla comunicazione del Ministero di mancata approvazione, il Ministero non procederà all'erogazione delle relative agevolazioni.
6. In ogni caso, il Soggetto beneficiario può chiedere al Ministero, per il tramite del Soggetto proponente, preliminarmente conferma dell'ammissibilità delle variazioni al Progetto. In questo caso, il Ministero effettua l'attività istruttoria secondo le modalità e nei termini di cui al precedente comma 4.
7. Nell'ambito di ciascun Progetto, non sono considerate variazioni le modifiche delle voci di spesa all'interno di ciascuna tipologia di intervento nel limite del 20 per cento della voce medesima e che non comportino il superamento della relativa intensità massima di aiuto.
8. Non sono considerate variazioni le modifiche relative, alla denominazione/ragione sociale dei Soggetti

- beneficiari, nonché quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella scheda sintetica di Progetto che intervengono successivamente alla relativa presentazione, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo intervenuti in corso d'opera alle condizioni previste nei Provvedimenti.
9. Nel caso di modifiche di cui ai commi 7 e 8 il Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, è tenuto a darne comunicazione a mezzo PEC al Ministero e al Soggetto istruttore. Ferma restando la congruità della spesa, nel caso in cui le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative o i cambi di preventivo comportino una riduzione della spesa rispetto al Progetto approvato, le agevolazioni sono ridotte in proporzione.
  10. Il Soggetto proponente può richiedere al Ministero il subentro di nuovi Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente avviso nelle seguenti ipotesi:
    - a) recesso, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione di uno o più Soggetti beneficiari, laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni;
    - b) ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda di uno o più Soggetti beneficiari.
  11. La richiesta di subentro deve essere accompagnata da:
    - i. una relazione, redatta dal Soggetto proponente, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il Programma approvato e con i relativi obiettivi nonché al rispetto del mantenimento dei punteggi di cui al comma 1 del presente articolo;
    - ii. la delibera, ove previsto, di concessione del Finanziamento bancario in favore del Soggetto beneficiario subentrante.
    - iii. **un apposito addendum all'accordo di filiera (punto aggiunto dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)**
  12. A fronte della sostituzione di un Soggetto beneficiario il Soggetto proponente può richiedere al Ministero il subentro di uno o più (nel numero massimo di 3) soggetti subentranti.
  13. La richiesta di cui al comma 11 è altresì comunicata al Ministero e al Soggetto istruttore che provvede, con le modalità e tempistiche di cui al comma 4, a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché il rispetto del mantenimento dei punteggi di cui al comma 1 del presente articolo. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di subentro che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.
  14. Il Ministero, laddove necessario, trasmette la relazione di cui al comma precedente alle regioni o alle province autonome dove è localizzato il Progetto, al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale. Se le regioni o le province autonome non trasmettono entro il termine di 30 giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera come accolto. In caso di parere positivo il Ministero, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, approva il subentro e ne dà comunicazione al Soggetto proponente, al Soggetto istruttore, e, laddove necessario, alla Banca finanziatrice, a CDP e alle regioni e province autonome. Entro 20 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, CDP delibera il relativo Finanziamento agevolato. In caso di parere negativo, il Ministero ne dà comunicazione al Soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
  15. Ottenuta l'approvazione al subentro, il Soggetto beneficiario **sottoscrive assume** le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi di cui al Contratto di filiera. ~~Il Soggetto beneficiario sottoscrive altresì un apposito addendum all'Accordo di filiera. Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del Soggetto beneficiario subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al Contratto di filiera.~~ **(comma modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)**
  16. Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del Soggetto beneficiario subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al Contratto di filiera.
  17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, al subentro di un nuovo Soggetto proponente; in tal caso la richiesta di subentro è formulata dal Soggetto che intende assumere la qualifica di proponente.

## 17. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E ATTO AMMINISTRATIVO DI EROGAZIONE DEL SALDO

1. Il Proponente trasmette, per conto del Soggetto beneficiario, **la domanda di erogazione del saldo del Progetto al Ministero e al Soggetto istruttore entro e non oltre 3 mesi dalla loro ultimazione**. La mancata presentazione nei termini della documentazione finale di spesa, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, determina la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero ai sensi del successivo articolo 18, comma 2. In relazione all'ultima domanda di erogazione, la documentazione di spesa deve comprendere la relazione finale su tutti gli interventi eseguiti nell'ambito del Programma.
2. Alla domanda di erogazione del saldo il Soggetto Proponente deve allegare la seguente documentazione:
  - a) relazione finale del Programma redatta dal Soggetto proponente (Allegati 13 e 13 *bis*), ovvero un documento che contenga gli elementi che attestino l'evoluzione del Contratto di filiera e il raggiungimento degli obiettivi dichiarati in fase di domanda, o rettificati nel corso del tempo con variazioni. La relazione, da redigersi a seguito del completamento degli investimenti di tutti i Soggetti beneficiari afferenti al Contratto stesso, dovrà indicare gli obiettivi generici e specifici per ciascun Soggetto beneficiario e quelli di impatto sulla filiera che siano stati conseguiti/attualizzati.;
  - b) un analitico riepilogo delle spese sostenute, redatto secondo il modello allegato (Allegato 11) e corredato **dalle fatture elettroniche ovvero** dalla copia conforme all'originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti in modo sull'originale delle forniture stesse la dicitura "*Spesa di € ..... dichiarata per la ..... (prima, seconda, terza, .....)* erogazione di cui al Contratto di filiera "*.....*", ovvero la copia delle fatture non quietanzate; **(punto modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)**
  - c) copia della documentazione contabile e bancaria attestante l'avvenuto pagamento (copia dei libri contabili, copia degli estratti conto, copia degli assegni/bonifici);
  - d) dichiarazioni rilasciate dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestanti il requisito di "nuovo di fabbrica" dei beni forniti;
  - e) copia dei contratti di fornitura/ordini di acquisto relativi alle fatture in acconto;
  - f) quietanze sottoscritte dai fornitori relativamente ai pagamenti ricevuti;
  - g) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario mediante la quale, con riferimento all'analitico riepilogo delle spese sostenute, sia attestato (Allegato 12):
    - 1) che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dal Progetto relativo alla proposta definitiva;
    - 2) che, in caso di richiesta dell'ultima quota delle agevolazioni, le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;
    - 3) che i beni rendicontati sono stati capitalizzati, ovvero non costituiscono materiale di consumo;
    - 4) che tutti i documenti allegati in copia alla Domanda di erogazione sono conformi agli originali;
    - 5) che non sono intervenute variazioni al Progetto relativo alla proposta definitiva non segnalate al Ministero e/o che sono intervenute le seguenti variazioni non sostanziali;
    - 6) ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo del loro impiego corrisponde alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata.
  - h) Ulteriore dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario nella quale si attesta il mantenimento dei requisiti di soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 4 del presente Avviso (Allegato 12):
    - 1) essere regolarmente costituito ed iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ove tenuto alla relativa all'iscrizione;
    - 2) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
    - 3) non essere in stato di fallimento ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

- 4) non avere procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste all'art. 67 dello stesso. L'esclusione all'erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda:
    - il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali;
    - i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo;
    - i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice;
    - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società;
  - 5) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, né essere oggetto di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto precedente. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
  - 6) non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di edilizia e urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  - 7) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
  - 8) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
  - 9) di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99, ovvero analoga, se prescritta dal paese d'origine;
  - 10) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'articolo 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014;
  - 11) non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, del Consiglio del 13 luglio 2015;
  - 12) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
  - 13) che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del Soggetto beneficiario e che non sussistono, a carico dello stesso, imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;
  - 14) di non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
3. I beni relativi alla Domanda di erogazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso la sede operativa interessata dal progetto di investimento alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce un acconto di una successiva consegna/fornitura. In quest'ultima circostanza, qualora ad una fattura di acconto non segua la relativa consegna/fornitura, la spesa non viene considerata ammissibile, anche se precedentemente agevolata. Inoltre, per le nuove opere murarie realizzate occorre documentare che le stesse siano state realizzate in conformità alle autorizzazioni edilizie rilasciate dall'autorità competente.
  4. Il Soggetto istruttore, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di erogazione di saldo, produce la relazione

sullo stato finale del Programma. Il Soggetto istruttore può richiedere al Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, integrazioni documentali e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, con specifico riferimento allo stato di avanzamento dei Progetti e alla relativa documentazione di spesa. L'eventuale integrazione della documentazione da parte del Soggetto proponente deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest'ultima sospende la decorrenza del termine per la redazione della relazione finale.

5. Il Soggetto istruttore, nei termini indicati al comma 4, trasmette al Ministero la relazione sullo stato finale del Programma.
6. Il Ministero sulla base della relazione sullo stato finale del Programma:
  - a) dispone ogni opportuno accertamento sull'avvenuta realizzazione Programma e dei Progetti del Contratto di filiera;
  - b) provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario;
  - c) adotta l'atto amministrativo di erogazione del saldo o dispone la revoca delle agevolazioni entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione finale sul Progetto realizzato.
7. Il Ministero può richiedere l'eventuale **integrazione della documentazione da parte del Proponente per gli accertamenti previsti dal Decreto; l'eventuale documentazione integrativa deve pervenire entro 30** giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il Ministero comunica, entro 5 giorni dalla sua adozione, l'atto amministrativo di erogazione del saldo al Soggetto istruttore e, ove pertinente, alle Banche finanziatrici, a CDP e alle regioni o province autonome interessate.
9. Al fine di garantire la partecipazione del Soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente comma 6, lettera a) e la relazione sullo **stato** finale del Programma, sono portati a conoscenza del Soggetto beneficiario stesso per il tramite del Soggetto proponente. **(lemma aggiunto dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)**
10. A seguito dell'atto amministrativo di erogazione del saldo, il Ministero, e la regione o provincia autonoma ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al Contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai Soggetti beneficiari per il tramite del Soggetto proponente, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
11. Per il Finanziamento agevolato il recupero delle somme non dovute comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, come definito all'art. 6 del presente Avviso, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

## 18. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dall'art. 15 del Decreto e dal presente articolo; la revoca è comunicata contestualmente al Soggetto beneficiario, al Soggetto proponente, al Soggetto istruttore e, ove previsto, anche alle Banche finanziatrici e alle regioni o province autonome. In particolare, le ipotesi di revoca parziale o totale sono di seguito riportate:
  - a) la revoca delle agevolazioni è **parziale** nei seguenti casi:
    - i. qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al Decreto;
    - ii. qualora si verifichi una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
    - iii. qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
    - iv. qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'articolo 14, comma 2, del presente Avviso, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Piano Nazionale Complementare al PNRR;
    - v. qualora venga meno in capo ai singoli Soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilità di cui al

all'art. 4 del presente Avviso.

- vi. qualora non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - vii. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;
  - viii. qualora il contratto di Finanziamento, ove previsto, non sia stato stipulato entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4 del Decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
  - ix. qualora il contratto di Finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti prima dell'erogazione a saldo del Contributo in conto capitale o, laddove non previsto, prima dell'adozione da parte del Ministero dell'atto amministrativo di erogazione del saldo;
  - x. qualora il contratto di Finanziamento, qualora previsto, si estingua anticipatamente, in ragione del venir meno del vincolo percentuale previsto per il FRI.
- b) la revoca delle agevolazioni è **totale** nei seguenti casi:
- i. qualora venga meno in capo al Soggetto proponente una delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 4 del presente Avviso per i soggetti beneficiari, laddove applicabili;
  - ii. qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità del Programma di investimento;
  - iii. qualora siano apportate variazioni che incidano sul mantenimento dei punteggi di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente avviso.
2. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei Soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi:
- a. mancato raggiungimento degli obiettivi del Progetto anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti;
  - b. variazioni sostanziali del Progetto senza la preventiva approvazione del Ministero;
  - c. qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla data di ultimazione degli interventi del Progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
  - d. qualora il Soggetto beneficiario modifichi l'oggetto della propria attività con la conseguenza che essa sia diversa da quella indicata nel Progetto;
  - e. falsità o mendacità delle dichiarazioni rese per l'ottenimento delle agevolazioni;
  - f. qualora il Soggetto beneficiario non consenta, nei modi e termini previsti dal Contratto di filiera, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione degli interventi;
  - g. previa contestazione dell'inadempimento, con l'assegnazione di un termine entro il quale provvedere, qualora il Proponente non invii, per conto del Soggetto beneficiario, la dichiarazione di monitoraggio o, se comunque inviata, i dati ivi inseriti siano incompleti o inesatti, ai sensi di quanto disposto dall'~~art. 19~~ **art. 18**, comma 2 del Decreto;  
(punto modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
  - h. cessione, anche parziale, a terzi, a qualsiasi titolo, del Contratto di filiera;
  - i. qualora sia riscontrato il mancato rispetto di specifiche condizioni eventualmente previste nel provvedimento di approvazione del Programma **di cui all'articolo 9, comma 5 dell'Avviso;**  
(punto modificato dal provvedimento prot. n. 0324752 del 21/07/2022)
  - j. qualora il Soggetto beneficiario rinunci in tutto o in parte alle agevolazioni;
  - k. qualora si verifichi il mancato rispetto delle vigenti disposizioni, in particolare gli articoli 5 ed eventualmente 6 del decreto-legge 12 luglio 2018 n.87, in materia di delocalizzazione e, ove ricorrano le condizioni, del mantenimento dell'occupazione delle unità produttive interessate dagli investimenti;
  - l. qualora i beni agevolati siano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento.
3. L'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal Ministero al Soggetto proponente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990; quest' ultimo può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti.
4. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui ai punti precedenti, adotta, entro 30 (trenta) giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al Soggetto proponente, al Soggetto istruttore e, eventualmente, alla Banca finanziatrice e a CDP, nonché, ove applicabile, alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di Contributo in conto capitale.
5. In caso di revoca parziale o totale delle agevolazioni, di uno o più Progetti, il Ministero verifica che permanga



- comunque l'ammissibilità e il punteggio della valutazione del Programma oggetto del Contratto di filiera.
6. La revoca delle agevolazioni comporta, per il Contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo erogato. Per il Finanziamento agevolato, qualora richiesto, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
  7. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente punto o a seguito di altre inadempienze del Soggetto beneficiario di cui al presente Avviso, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Finanziamento agevolato, nel caso in cui l'importo del Finanziamento agevolato concedibile al Soggetto beneficiario a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell'importo ridotto stabilito dal Ministero. Nel caso in cui la differenza rispetto all'importo concedibile sia già stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al Soggetto beneficiario dovranno essere restituite dal Soggetto beneficiario a semplice richiesta della Banca finanziatrice, maggiorate dell'importo del differenziale interessi. L'importo del differenziale di interessi è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
  9. La restituzione, da parte del Soggetto beneficiario, delle somme dovute e il pagamento degli interessi deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca delle agevolazioni di cui al precedente comma 4 o dalla effettiva comunicazione dell'importo da restituire, se successiva e non contestuale al provvedimento di revoca. In difetto, sulla somma complessivamente dovuta maturano interessi di mora.
  10. Per il Finanziamento agevolato, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
  11. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Decreto e nel presente Avviso in materia di revoca delle agevolazioni, si rimanda, laddove previsto, al relativo contratto di Finanziamento stipulato con le Banche finanziatrici.

## 19. MONITORAGGIO, CONTROLLI E ISPEZIONI

1. Ai fini del monitoraggio del Programma, il Soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente, al Ministero, e al Soggetto istruttore le dichiarazioni (Allegato 14), rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., attestanti lo stato d'avanzamento dei Progetti. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione al Soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
2. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sul Soggetto proponente e sui Soggetti beneficiari. A tal fine, può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione della Progetto con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l'investimento, sia presso i locali in cui è conservata la predetta documentazione.
3. In sede di richiesta di erogazione del saldo, il Ministero si riserva di sottoporre a controllo quanto autodichiarato in sede di presentazione della proposta, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli dichiarati in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
4. Il Ministero, in ogni fase e stadio del procedimento può disporre controlli sull'attività del Soggetto istruttore e sulla regolarità dei procedimenti.
5. Il Soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese

relative alla realizzazione del Progetto.

## 20. INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ

Il presente avviso è reperibile sul portale del MIPAAF nella sezione dedicata ai contratti di filiera <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/387>

Le comunicazioni di carattere generale relative al presente avviso avverranno esclusivamente mediante pubblicazione sulla pagina dedicata al medesimo.

Per quesiti e informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio III Politiche di filiera ed economia circolare, utilizzando l'indirizzo e-mail: [aoo.segreteriaticnicasaq@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:aoo.segreteriaticnicasaq@pec.politicheagricole.gov.it) oppure consultando le FAQ che saranno disponibili nella sopra richiamata sezione dedicata.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
*(firmato digitalmente ai sensi del CAD)*